



**convenuto**

[REDACTED] [REDACTED] rappresentato e  
difeso per delega in atti da Avv. E. Nati e Avv. E. Maschera  
presso lo studio delle quali è elettivamente domiciliato

**convenuto**

[REDACTED] rappresentata e difesa per delega in atti da Avv. G.  
Liuzzo presso lo studio delle quali è elettivamente domiciliata

**convenuta**

[REDACTED]  
[REDACTED]

**convenuti contumaci**

avente ad **oggetto**:  
azione di divisione

sulle **conclusioni**  
come da fogli appresso allegati siglati dal Giudice

### Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato le sorelle [redacted] e [redacted] nella loro qualità di eredi per successione ex lege, unitamente al fratello [redacted] ed alla madre [redacted] del padre [redacted] deceduto in Milano in data 1.10.1999, convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Milano il fratello, la madre, [redacted] [redacted] la società [redacted] per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

A)

1) accertare e dichiarare che la quota pari al 40% della [redacted] [redacted] fa parte dell'asse ereditario del defunto [redacted] [redacted] ed è quindi oggetto di comunione ereditaria tra i fratelli [redacted] e la loro madre [redacted] previo accertamento della simulazione del contratto di cui alla scrittura 1.10.1999 avente ad oggetto l'apparente vendita di quote del 40% di [redacted] da [redacted] rappresentato dal [redacted] [redacted] alla società [redacted] nonché, occorrendo, del contratto [redacted] avente ad oggetto il trasferimento all'arch. [redacted] della stessa quota (atto 26.4.2002), atti finalizzati a privare le coeredi del [redacted] della legittimazione ad esercitare quali eredi del padre i diritti loro spettanti sulle quote [redacted] a riservare tale legittimazione al solo arch. [redacted] (direttamente o tramite [redacted], a consentirgli così di gestire la [redacted] fuori di ogni controllo e di procurare a se stesso ingiusti profitti, con danno per le coeredi,

2) condannare [redacted] [redacted] e [redacted] [redacted], in via tra loro solidale, a risarcire alle sorelle [redacted] i danni, con interessi e rivalutazione, alle stesse cagionati attraverso le operazioni poste in essere relativamente alla quota

del 40% della ██████ già intestata al de cuius; operazioni che hanno consentito agli apparenti soci di riscuotere dalla società somme di spettanza della successione e di esercitare diritti a loro non spettanti e all'arch. ██████ di autoliquidarsi in più compensi in continua liquidazione;

3) in particolare, condannare il Dr. ██████ al risarcimento dei danni anche per violazione dei doveri a suo carico posti come mandatario del de cuius dagli artt. 1710 e 1711 c.c. nonché per il rilascio delle dichiarazioni di cui alla scrittura 1.10.99 attestanti falsamente il pagamento di un prezzo;

B) accertare e dichiarare in principalità che la intestazione da parte del de cuius in vita al solo ██████ di quota pari al 60% della predetta soc. ██████ ha costituito mera intestazione fiduciaria a fini di legittimazione, che il trasferimento di quote pari a £. 52.250.000 (su 95.000.000 di capitale) a favore di ██████ di cui all'atto Dr. ██████ 1.10.99 n. 18515 rep. e 1924 Racc. ha costituito intestazione simulata o, in subordine, fiduciaria; condannare ██████ e ██████ a fare rientrare nell'asse ereditario la quota complessiva del 60% della ██████

in subordine accertare e dichiarare che le intestazioni attuate in vita da parte del de cuius in capo al figlio ██████ fino a totalizzare il 60% della ██████ suo favore hanno costituito atti di liberalità soggetti a riduzione in quanto lesivi della quota riservata alle concludenti legittimarie, emettere ogni conseguente pronuncia anche restitutoria nei confronti dell'arch. ██████ e, ex art. 563 comma II c.c., della ██████

C) ritenuto che l'acquisto dell'immobile denominato ██████ ██████ da parte dell'██████████ agente anche per conto delle figlie- è stato vanificato dall'ingiusta condotta posta in essere dall'arch. ██████ il quale (dopo avere indotto il padre a versare una prima somma necessaria ad assicurare il diritto al bene de quo e averlo successivamente indotto a effettuare

ulteriori esborsi con l'assicurazione di volere quantomeno intestare alle sorelle parte del complesso) ha fatto invece intestare il bene a società costituita tra lui stesso e la moglie, con esclusione del padre e delle sorelle, condannare l'arch. [redacted] a risarcire alle concludenti il danno provocato con il suo illecito comportamento e ciò sia in quanto eredi del padre sia in quanto beneficiarie della promessa del fratello e da questi violata, danni tutti da liquidare anche equitativamente, tenuto conto del valore del bene, con interessi e rivalutazione;

D) dichiarare l'arch. [redacted] tenuto a rendere il conto di tutto quanto da lui compiuto, prima e dopo la morte del padre, relativamente ai beni tutti, già appartenuti al padre (comunque intestati) e ai relativi frutti, beni (relictum + donatum) costituenti il complesso dell'asse ereditario con ogni conseguente pronuncia di condanna a suo carico;

E) conteggiare la donazione a favore della Sig. ra [redacted] [redacted] ved. [redacted] ai fini e per gli effetti della riunione fittizia salvo procedere a riduzione e restituzione ex art. 553 e 557 c.c. per il caso di insufficiente collocazione delle concludenti nel relictum;

F) condannare l'arch. [redacted] in solido con lui il Dr. [redacted] a risarcire i danni tutti derivati e derivandi alle concludenti a seguito e per effetto di inadempienze e/o violazioni sul piano fiscale conseguenti alla condotta tenuta da detti convenuti.

G) procedere allo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione alle concludenti sorelle [redacted] di beni sul relictum, e, occorrendo e previa riduzione, sul donatum, tali da assicurare loro il conseguimento di quanto corrispondente al valore della legittima loro riservata.

Le attrici nel proporre la domanda di divisione del patrimonio relitto dal padre hanno a tal fine dedotto la riconducibilità all'asse ereditario dell'immobile [redacted], donato dal de cuius alla loro madre nel 1987, di cui hanno chiesto la riunione fittizia e

l'eventuale riduzione e delle quote della società [redacted] che sarebbero state intestate dal padre al fratello [redacted]

L'immobile [redacted] di proprietà della società [redacted] di cui sono soci [redacted] e la moglie, sarebbe stato acquistato con denaro fornito dal padre a fronte dell'impegno da parte del fratello convenuto, che le [redacted] asseriscono violato, ad intestare loro quote del complesso immobiliare.

In particolare in relazione alle quote della società [redacted] le attrici hanno rappresentato l'esistenza di comunione ereditaria, in ragione delle rispettive quote, sulla quota pari al 40% della società [redacted] per l'intervenuta simulazione del contratto di cessione delle quote alla società [redacted] dissimulante una donazione, posta in essere, in favore di detta società costituita ad hoc dal fratello, dal padre l'1.10.1999, nel giorno della morte, nell'occasione rappresentato dal Dott. [redacted] in forza di procura speciale.

Quanto al restante 60% le sorelle [redacted] deducono l'intestazione fiduciaria al figlio da parte del de cuius al solo fine di legittimazione nell'esercizio dei diritti sociali, in subordine la natura di atto di liberalità del trasferimento di quote.

Si costituiva in giudizio [redacted] per contestare la tesi delle sorelle circa l'intestazione fiduciaria e la natura di donazioni degli atti di trasferimento di quote in suo favore.

Eccepeva il convenuto che i trasferimenti di quote societarie posti in essere dal padre avevano in sostanza costituito il corrispettivo dell'attività lavorativa prestata a favore della società.

Per la parte costituente il 40 % delle quote [redacted] [redacted] [redacted] rappresentava al Tribunale che nell'aprile 2003 le attrici avevano deciso di accettare che il 40% del capitale sociale di [redacted] venisse intestato alla comunione ereditaria, difettava perciò in capo alle stesse l'interesse all'accertamento dell'avvenuta simulazione del trasferimento della quota in capo a [redacted]

Si costituivano in giudizio [redacted] e [redacted] per contestare la fondatezza della domanda di cui chiedevano il rigetto.

[redacted] la società [redacted] ritualmente citate, non si costituivano in giudizio ed erano dichiarate contumaci.

Dopo l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c., rigettate le istanze dedotte di prova orale, veniva espletata consulenza tecnica all'esito della quale la causa passava in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.

#### Motivi della decisione

[redacted] ha posto in essere gli atti necessari per fare retrocedere alla comunione ereditaria dalla società [redacted] le quote costituenti il 40% del capitale sociale [redacted].

Stante la pacifica sussistenza della comunione ereditaria su detta quota della [redacted] e dell'inserimento nell'asse ereditario ai fini della divisione del patrimonio relitto da [redacted] va dichiarata cessata sul punto la materia del contendere.

Consegue altresì il difetto di un interesse concreto ed attuale delle parti attrici a fare dichiarare la simulazione del contratto di cui alla scrittura in data 1.10.1999, avente ad oggetto l'apparente vendita di quote del 40% della [redacted], non essendo i loro diritti ereditari pregiudicati dall'atto che assumono simulato.

Le domande conseguenti di condanna del convenuto [redacted] e di [redacted] al risarcimento dei danni cagionati attraverso le operazioni poste in essere relativamente alla quota del 40% della [redacted] devono essere rigettate. v)

Quanto ai danni che le attrici avrebbero subito perché il fratello, divenuto socio unico di [redacted] attraverso l'acquisizione del 40% delle quote tramite la sua società [redacted] si sarebbe autoliquidato compensi in continua lievitazione, va osservato che

la loro titolarità pro-quota del 40% [redacted] sin dall'apertura della successione non avrebbe potuto efficacemente contrastare l'approvazione della decisione sull'importo dei compensi adottata da [redacted], titolare del 55% del capitale sociale.

Quanto all'avvenuta riscossione da parte del convenuto [redacted] di somme spettanti all'asse ereditario del padre [redacted] in relazione al 40% del capitale sociale di [redacted] vi è prova documentale della restituzione alle sorelle della loro quota di spettanza sui 500 milioni, pari al 100% della riserve [redacted] distribuibili ai soci.

Le motivazioni esposte relative all'insussistenza di danni subiti dalle attrici per l'operazione di trasferimento a [redacted] del 40% del capitale sociale di [redacted] determinano altresì il rigetto della domanda di condanna di [redacted] al risarcimento dei danni anche per violazione dei doveri a suo carico come mandatario del de cuius.

In via principale le attrici hanno richiesto l'accertamento, quale mera intestazione fiduciaria a fini di legittimazione, della intestazione da parte di [redacted] il solo figlio [redacted] di quota pari al 60% della società [redacted]

Il contenuto degli atti di processo redatti nell'interesse delle sorelle [redacted] rivela infatti il prioritario convincimento delle stesse circa la natura, simulata o fiduciaria, di tale intestazione.

La tesi si basa sulle seguenti considerazioni:

l'avv. [redacted] dal 1973 era socio unico della [redacted] sicchè l'intestazione senza corrispettivo del 2% al figlio avvenuta nel 1977 si rivelerebbe come mera intestazione per evitare di apparire socio unico e le alee correlate a tale qualità;

l'aumento nel 1980 della partecipazione del convenuto dal 26,72 al 40%, registrata dal libro soci a seguito di un aumento di capitale gratuito mediante l'utilizzo delle riserve (che proprio perché in tale modo operato avrebbe dovuto lasciare inalterate le quote di partecipazione di padre e figlio), sarebbe spiegabile

nell'ottica di volere fare apparire una più elevata, ma pur sempre mera intestazione formale, in capo a [REDACTED] l'ulteriore incremento della partecipazione di [REDACTED] al 60% nel 1982, per l'ulteriore trasferimento a suo favore di un'ulteriore quota pari al 20%, con spostamento di valore ben superiore al mero nominale, rivelerebbe la natura meramente "di facciata" dell'operazione.

Con riferimento a tale ultima vicenda le attrici rappresentano l'esistenza di missive indirizzate negli anni novanta dal defunto avvocato [REDACTED] al figlio (in particolare doc. n. 8), dalle quali non emergerebbe il riconoscimento della volontà del de cuius che il figlio fosse titolare di quanto a lui intestato, quanto piuttosto la chiara affermazione della propria qualità di effettivo dominus della [REDACTED], l'intento di non privilegiare il figlio [REDACTED] rispetto alle sorelle e la volontà di trattare i figli in modo paritario.

[REDACTED] a dire delle figlie, non avrebbe esitato a rivendicare a se ogni potere di scelta, richiamando "all'ordine" il figlio che mostrava di volersi avvalere della veste di socio di maggioranza dettando l'andamento della società, ed avrebbe palesato che le intestazioni, in particolare l'ultima determinativa della maggioranza, erano dovute unicamente a ragioni successorie=fiscali.

Aggiungono le attrici che il fratello non avrebbe mai negato di non avere corrisposto alcunchè dinanzi al progressivo lievitare delle quote a lui intestate.

Quanto all'intestazione di quote della società [REDACTED] srl che sarebbe stata posta in essere dal socio [REDACTED] in favore del socio [REDACTED] l'operazione è stata qualificata mera intestazione, simulata o fiduciaria.

Osserva il Tribunale che intestazione fiduciaria e interposizione simulata sono fattispecie distinte.

Il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, l'uno di carattere esterno realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l'altro di carattere interno - pure effettivamente voluto - ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio, per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante o ad un terzo.

L'intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista (a differenza della fattispecie dell'interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle quote, pur essendo in virtù di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest'ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario (Cass. 6.5.2005 n. 9402).

Le attrici non hanno descritto la ricorrenza di una fattispecie di simulazione relativa (che richiede l'imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio di terzo contraente, oltre al soggetto interponente ed a quello interposto), nè hanno svolto domanda di accertamento della simulazione o comunque richiesto la pronuncia di statuizioni ai sensi dell'art. 1414 c.c..

In ordine alla questione dell'intestazione al fratello convenuto del 60% azioni [redacted] hanno richiesto la sola pronuncia di accertamento di intestazione fiduciaria.

L'intestazione fiduciaria delle quote fa sorgere a carico dell'intestatario l'obbligo di trasferirle a chi ha somministrato i relativi mezzi economici giacchè il pactum fiduciae opera sul piano della creazione di un obbligo di tale contenuto da adempiere a cura del fiduciario (Cass. n. 7899 del 28.9.1994).

Tale obbligo è coercibile con l'ordinaria azione risarcitoria e con l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto a carico dell'intestatario (Cass. n. 7152 del 29.11.1983).

Il Tribunale osserva in primo luogo che non è stata dedotta in modo specifico l'esistenza di un pactum fiduciae tra padre e figlio, nè la sussistenza di un obbligo a carico di [redacted] di ritrasferimento sorto in virtù di un pactum fiduciae con il padre, e che non è stata neppure proposta domanda diretta ad ottenere la condanna del convenuto al ritrasferimento delle quote in adempimento ad un preteso patto in tal senso.

In ogni caso all'esito del processo può fondatamente ritenersi che non sia stata fornita prova a dimostrazione della titolarità in capo all'avv. [redacted] al momento della morte della proprietà del 60% della società [redacted] e della conseguente fondatezza della pretesa che la stessa, in tale proporzione, costituisca asse ereditario relitto.

In presenza dell'esecuzione delle formalità previste dall'art. 2469 c.c. per il trasferimento delle quote di una società a responsabilità limitata si deve presumere che tra i soggetti che figurano cedente e cessionario si sia concluso un sottostante negozio di cessione effettiva della proprietà delle quote stesse, salvo prova contraria a carico di chi invoca la dissociazione tra apparenza ed effettività del trasferimento della proprietà.

Le parti attrici non hanno né dedotto né fornito alcuna prova idonea a vincere la presunzione di corrispondenza tra esteriore e reale titolarità emergente dalle risultanze del libro soci.

Gli elementi presuntivi traibili dalle lettere del padre, richiamate dalle attrici, rivelano con certezza solo la volontà del de cuius di non privilegiare il figlio maschio a discapito delle figlie.

La presunta volontà di non riconoscimento della titolarità in capo al figlio di quanto intestato è invero contraddetta da risultanze di diverso tenore (doc. n. 1 e n. 27 del convenuto [redacted] e doc. n. 8 attrici), nelle quali il de cuius afferma la comproprietà, assieme al figlio [redacted] del [redacted] (ed in ogni caso dal comportamento della convenuta [redacted] coniuge

del de cuius e madre delle parti, che ha sempre riconosciuto il figlio legittimo proprietario del 60% della società di famiglia).

In ordine ai citati trasferimenti non può ritenersi sussistente alcun obbligo di collazione derivante dalla domanda di divisione proposta poiché l'obbligo della collazione ereditaria riguarda le donazioni dirette ed indirette, non i beni oggetto di trasferimenti a titolo oneroso, anche se a favore del coerede (Cass. 21.2.2007 n. 4021).

Nel caso di specie le progressive intestazioni di quote a [REDACTED] [REDACTED] (eccetto l'intestazione della quota del 2% che le stesse attrici qualificano simbolica, attuata sine pecunia con annotamento del 21.12.1977, e di manifesta natura fiduciaria) sono state oggetto di operazioni formali annotate nel libro soci (intestazione del 26.6.1980: aumento di capitale, sottoscrizione quote, esborso nominale; intestazione 1981: aumento di capitale gratuito con utilizzo riserve, annotamento a libro soci di mutamento di percentuali quote; intestazione 1982: trasferimento ai sensi dell'art. 2479 c.c.).

L'obbligo della collazione in caso di trasferimenti a titolo oneroso sorge solo dopo che sia stata dichiarata la simulazione dell'atto, in accoglimento di apposita azione formulata dal coerede che chiede la divisione.

Le attrici non hanno proposto alcuna domanda di accertamento della simulazione degli atti formali di intestazione di quote e di accertamento di negozi dissimulati (donazioni) ai sensi dell'art. 1414 c.c..

Le sorelle [REDACTED] sul punto hanno posto l'alternativa di valutazione di tali atti quali operazioni solo di "facciata" o di liberalità.

A questo proposito hanno svolto, in via subordinata, domanda di accertamento della natura di atti di liberalità delle intestazioni in favore di [REDACTED] che sarebbero soggetti a riduzione in

A

quanto lesivi della quota loro riservata in quanto eredi legittimarie.

La genericità della domanda impone una qualificazione della stessa in relazione alla esposizione effettuata in citazione circa la pretesa riconduzione del 60% di [REDACTED] all'asse ereditario di [REDACTED]

Non può ritenersi sulla base della proposizione della sola domanda di riduzione che sia stata proposta, implicitamente ed in funzione della stessa, domanda di simulazione, di accertamento di donazioni dissimulate, di nullità delle stesse, stante anche l'inesistenza di una asserzione in tale senso.

Non può ritenersi proposta domanda di accertamento dell'esistenza di donazioni o di donazioni remuneratorie (rappresentazione peraltro dedotta in comparsa conclusionale), stante la mancata formulazione della domanda di nullità delle stesse per difetto di forma, necessaria ai fini della riconducibilità all'asse ereditario.

La domanda va qualificata in relazione alla prospettazione illustrata in citazione in base alla quale le progressive intestazioni in favore di [REDACTED] avrebbero consentito al fratello acquisizioni patrimoniali superiori al nominale ed avrebbero in sostanza concretato donazioni indirette.

Rientrano nella categoria della donazione indiretta tutte le situazioni in cui si realizza il risultato di un attribuzione patrimoniale gratuita, pur mancando un negozio avente come specifico contenuto tale attribuzione.

A giudizio del Tribunale non è stata dedotta né fornita prova delle elargizioni di liberalità attuate dal padre al figlio e cioè del raggiungimento, attraverso le operazioni formali sopra descritte, dell'effetto indiretto dell'arricchimento senza corrispettivo, animo donandi, del figlio [REDACTED] con depauperamento del padre.

Per ciò che concerne l'intestazione al giovane [redacted] della quota del 2% di [redacted] e stesse attrici non ritengono in ogni caso attuata alcuna donazione (come si evince alle pagine 13 e 14 dell'atto di citazione).

Non è stata contestata l'asserzione concernente la prestazione di lavoro da parte di [redacted] in favore della società senza compenso per i primi dieci anni dall'inizio dell'attività.

Risulta perciò verosimile che la pretesa rinuncia nel 1980 da parte del de cuius, titolare del 98% di [redacted] ai diritti di opzione con sottoscrizione di aumento di capitale nella minor percentuale del 60%, abbia in sostanza concretato una cessione dei diritti di opzione quale corrispettivo dell'attività lavorativa.

Non è stata fornita alcuna prova del depauperamento subito da [redacted] nella vicenda societaria del 1981 in occasione della fusione con la [redacted] e dell'aumento di capitale con l'utilizzo di riserve straordinarie, a seguito del quale la quota del convenuto, discesa a seguito dell'incorporazione della detta società di cui il de cuius era unico titolare, tornò al 40%.

Parte convenuta sostiene invero che consenso all'incorporazione fu fornito solo a fronte dell'accordo con il padre per l'immediata reintegra della sua quota, come avvenne, per il fatto che la società incorporata non aveva portato nuova ricchezza effettiva ai soci [redacted] ma addossato un ingente debito di cui ha fornito prova documentale (doc. n. 8-21).

Quanto alla presunta donazione indiretta dell'ulteriore 20% del capitale [redacted] ha rilevato che nel 1982 vi fu un acquisto da parte di [redacted] nella percentuale sopra indicata con versamento di un corrispettivo pari al valore nominale delle quote.

Le vicende successive di [redacted] (documentate in atti) per le quali la società, solo dopo che il convenuto divenne socio di maggioranza, pagò i debiti derivanti dall'ipoteca sul terreno

acquisito per incorporazione [redacted] ed acquistò le attuali proprietà, rendono verosimile l'asserzione relativa al rapporto di corrispettività tra l'aumento di proprietà di [redacted] (dal 40% al 60%) e l'impegno da questi assunto di assicurare per il futuro la sua collaborazione con la società.

In ogni caso per tale ultima vicenda l'esaminata corrispondenza tra padre e figlio, in particolare la già menzionata lettera del 19.10.1995, consente di escludere la sussistenza della donazione indiretta per difetto dello spirito di liberalità.

Le parti attrici del resto hanno utilizzato questa scrittura a supporto della tesi avanzata in via principale ed hanno evidenziato come dalla stessa non si desuma affatto il riconoscimento del padre di avere effettivamente voluto che il figlio fosse titolare di quanto intestato.

Le attrici hanno inoltre segnalato che la scrittura in oggetto rivela in ogni caso la funzionalità delle operazioni di intestazione alla limitazione delle imposizioni fiscali.

Per quanto concerne l'eremo [redacted] le attrici hanno sostenuto che l'acquisto dell'immobile da parte del padre-agente anche per contro delle figlie- sarebbe stato vanificato dall'ingiusta condotta posta in essere dal fratello che, dopo avere indotto il padre a versare una prima somma necessaria, e averlo successivamente indotto a effettuare ulteriori esborsi con l'assicurazione di volere quantomeno intestare alle sorelle parte del complesso, avrebbe fatto invece intestare il bene a società costituita tra lui stesso e la moglie, con esclusione del padre e delle sorelle.

Le sorelle [redacted] hanno dedotto di avere subito un danno provocato dall'illecito comportamento del fratello e ciò sia in quanto eredi del padre, sia in quanto beneficiarie della promessa del fratello e da questi violata.

Solo in sede di comparsa conclusionale è stato compiutamente specificato che l'illecito comportamento sarebbe stato costituito

dalla violazione del mandato conferito dal padre al figlio di realizzare un investimento a favore di tutta la famiglia, con abuso concretato nella trasformazione della provvista, del denaro erogato per l'attuazione del progetto, in attribuzione a proprio esclusivo beneficio.

La domanda di risarcimento danni per il preteso abuso che le attrici hanno svolto sia "nomine proprio", a fronte del mandato conferito dal padre anche nel loro interesse, ed altresì quali eredi del padre mandante, è infondata.

Risulta dalla lettera 15.1.1995 in atti indirizzata dal padre al figlio che il de cuius qualificò l'erogazione della somma di £. 414.000.000 come una donazione a favore dei suoi tre figli con il risultato che a ciascuno di loro sarebbe dovuta spettare la somma di £. 138.000.000.

Il de cuius pose a carico del figlio l'impegno di restituire la somma in sue mani di £. 276.000.000 alla figlia [REDACTED] ed alla moglie [REDACTED] e provvide direttamente nei confronti dell'altra figlia [REDACTED]

La pretesa di parte attrice di considerare nulla la donazione (si immagina per difetto di forma) in ipotesi di condivisione della tesi della conversione della "provvista" in donazione non è stata articolata in specifica domanda sicchè non esiste petitum sul quale provvedere.

L'effetto della domanda, ove svolta ed in ipotesi di accoglimento della stessa, sarebbe quello di riconduzione delle somme donate nell'asse ereditario di [REDACTED]

Si evidenzia in ogni caso che tali somme nella consulenza tecnica risultano conteggiate nell'asse ereditario del de cuius.

Le attrici hanno sostenuto che in virtù della domanda svolta di divisione vi sarebbe anche l'obbligo della collazione da parte del fratello del valore del bene acquistato con il denaro elargito a prescindere da specifica domanda.

Il Tribunale conosce il principio per cui l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione ed il consolidato orientamento per il quale i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da un'espressa domanda dei conviventi, essendo a tal fine sufficiente la domanda di divisione.

Le sorelle [redacted] in sede di citazione hanno qualificato la vicenda relativa all'acquisto dell'eremo [redacted] come illecito in loro danno e del padre ed hanno perciò coerentemente svolto domanda di risarcimento dei danni.

Per il conferimento dei beni donati indipendentemente da una espressa domanda non è sufficiente la sola domanda di divisione, occorre la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire quali oggetto di pregressa donazione, anche al fine di consentire alla parte che eccepisce un fatto ostativo alla collazione l'onere di fornire la prova (Cass. 18.7.2005 n. 15131).

L'asserzione relativa all'esistenza del complesso [redacted] quale parte dell'asse ereditario relitto da [redacted] in quanto oggetto di donazione pregressa è stata dedotta solo tardivamente.

In ogni caso anche ove tempestivamente dedotta la stessa sarebbe stata insufficiente a consentire l'accertamento giudiziale della riconducibilità di tal complesso immobiliare all'asse relitto da [redacted].

Ai fini della collazione ex art. 737 c.c. nel caso di donazione di denaro al figlio per consentirgli l'acquisto di un immobile il donatario è tenuto a restituire alla massa la somma corrispondente e non detto immobile che non ha mai fatto parte del patrimonio del de cuius (Cass. n. 2147 del 28.2.1987).

Solo nell'ipotesi di acquisto di un immobile interamente con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo aveva inteso in tal modo beneficiare,

si configura la donazione indiretta dell'immobile e non del denaro impiegato per l'acquisto (Cass. n. 20638 del 25.10.2005).

Nessuna domanda di accertamento di donazione indiretta è stata svolta, comunque, atteso quanto sostenuto circa l'intenzione del de cuius di beneficiare l'intera sua famiglia con l'acquisto di tale immobile, non potrebbe ravvisarsi in concreto la fattispecie della donazione indiretta dell'immobile

In ogni caso la lettera sopra esaminata costituisce prova certa dell'esistenza di una liberalità posta in essere da [REDACTED] ed avente ad oggetto una somma di denaro.

I rilievi critici mossi dalle attrici alla consulenza tecnica sono destituiti di fondamento.

Non risulta in alcun modo violato il contraddittorio nell'espletamento della consulenza tecnica.

Dalla lettura dei verbali allegati alla relazione di consulenza tecnica si evince che nel corso degli accertamenti peritali il consulente tecnico ha costantemente operato nel contraddittorio delle parti sicchè non si rivela sussistente alcun profilo di illegittimità della espletata consulenza tecnica.

Il consulente ha risposto puntualmente a tutti i quesiti e si è scrupolosamente attenuto al contenuto di quelli relativi sia all'accertamento del valore dei beni al tempo dell'apertura della successione sia a quello attuale di mercato.

Le parti attrici nel corso delle operazioni peritali hanno concordato con la loro controparte valori da attribuire ad alcuni cespiti, si ritiene che le stesse non siano legittimate a dolersi per la madre, rimasta contumace, delle stime effettuate.

Inoltre, contrariamente a quanto obiettato, sono stati considerati dal consulente gli atti dispositivi dei cespiti relitti poiché per gli immobili di Milano (pag. 30 relazione), venduti nel luglio 2005, ne è stato considerato il valore sia al 1999, epoca dell'apertura della successione, sia quello attuale e di vendita.

AB

Gli ulteriori eventi integranti atti dispositivi dei beni ereditari posti in essere successivamente all'apertura della successione sono stati considerati nel paragrafo 10.1 (pag. 71) della relazione tecnica del 30.10.2006.

Il rilievo critico concernente la mancata valutazione dei fatti e comportamenti intervenuti tra l'anno 1999 e l'anno 2006 (epoca di espletamento della consulenza tecnica) va disatteso per quanto sopra esposto e comunque considerata la valutazione attuale di ogni singolo cespite ereditario compiuta dal consulente.

L'asse ereditario relitto da [REDACTED] si compone pacificamente dei beni immobili e mobili, al netto della passività, indicati nelle pagine da 25 a 27 della relazione tecnica 30.11.2006.

A questi beni, come previsto dall'art. 556 c.c., sono stati riuniti fittiziamente i beni di cui è stato disposto a titolo di donazione, indicati nelle pagine 27 e 28 della relazione citata.

Gli immobili sono stati stimati con le modalità descritte nella relazione ed agli stessi sono stati attribuiti i valori indicati a pag. 29 e 30, che il Tribunale condivide, peraltro non contestati dalle parti.

Per la valutazione della quota di partecipazione nella [REDACTED] [REDACTED] la cui attività risulta analiticamente descritta nelle pagine da 43 a 46 della relazione, è stato utilizzato il bilancio di esercizio del 30.6.1999, regolarmente approvato e depositato presso il Registro delle Imprese, evidenziante la situazione patrimoniale della società alla data più vicina a quella dell'apertura della successione.

Il consulente tecnico ha dato compiutamente conto della stima effettuata degli immobili (terreni e fabbricati) della società [REDACTED] a pag. 48 della relazione, con valutazione, alla data di apertura della successione (1999) ed attuale, che il Tribunale fa propria in considerazione della congruità dei criteri utilizzati anche in relazione alla particolarità del complesso immobiliare.

Per la determinazione del capitale economico dell'azienda il consulente ha illustrato i metodi valutativi elaborati dalla pratica professionale, il metodo patrimoniale, il metodo reddituale, il metodo misto, ed ha dato conto, in modo esaustivo, del criterio adottato per la valutazione di [REDACTED] (esposto da pag. 57 a pag. 64).

Il Tribunale condivide e fa proprio il criterio del solo metodo patrimoniale semplice utilizzato ai fini della valutazione, stante la natura di società immobiliare attribuibile a [REDACTED] in base all'attività accertata e descritta nella relazione in atti, e la valutazione relativa alla differenza tra le attività e passività rettificata pari ad euro 4.561.693,48, espressa a pag. 64 della relazione citata.

Il valore dei beni che compongono l'asse ereditario di [REDACTED] [REDACTED] risulta stimato complessivamente a pag. 67 della relazione;

sulla base dello stesso è stato calcolato il valore della quota spettante a ciascun coerede, gli importi delle donazioni ricevute e dei prelevamenti effettuati dai coeredi ed il valore residuo della quota di spettanza di ciascuno di loro e dei beni residui da dividere (tabella riassuntiva a pag. 70 della relazione).

Effettuata la stima dei beni ereditari in base al loro attuale valore di mercato (pag. 73-77) il consulente ha predisposto a pag. 78 della relazione in atti il progetto di divisione dei beni residui, (terreni e box [REDACTED] Comune [REDACTED] mobili ed argenteria esistenti presso gli immobili siti in Milano, via G. Boccaccio n. 7, come risultanti da verbale di inventario di eredità redatto in data 25.7.2000 [REDACTED] n. 1000 azioni ordinarie [REDACTED]

Ciò tenuto conto correttamente dei prelevamenti dei coeredi, della vendita degli appartamenti siti in Milano, via Boccaccio, e del 40% di [REDACTED] come da quote di successione in considerazione

degli atti dispositivi posti in essere dai coeredi e della destinazione degli stessi.

Il Tribunale, avendo [redacted] la disponibilità dei terreni e box [redacted], mobili, argenteria ed azioni [redacted] ritiene di assegnare gli stessi in proprietà esclusiva alla convenuta.

Le somme a conguaglio risultano indicate a pag. 81 della relazione in atti.

Le spese vanno poste a carico della massa, compensate tra i condividenti per l'esito della lite, la natura della causa e la qualità delle parti.

Le attrici devono essere condannate alla rifusione delle spese di lite nei confronti dei convenuti Nicola Tarantino e Finparco srl liquidate in dispositivo.

### PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:

in accoglimento della domanda di divisione

assegna

alla convenuta [redacted] la proprietà esclusiva dei terreni e box [redacted] meglio descritti ed individuati a pag. 83 della relazione tecnica 30.10.2006, i mobili e l'argenteria presenti negli immobili siti in Milano, via G. Boccaccio n. 7, come risultanti da verbale di inventario di eredità redatto in data 25.7.2000 Notaio D. Acquarone, e n. 1000 azioni ordinarie di B.N.L.

determina

per ciascun coerede di [redacted] la quota di successione nel 40% del capitale di [redacted] negli importi indicati a pag. 80 della relazione tecnica 30.10.2006

determina

a titolo di conguaglio in 132.449,80 euro la somma dovuta da  
[redacted] a [redacted] ed in euro 51.186,44 la  
somma dovuta dalla convenuta a [redacted] oltre agli  
interessi dalla domanda al saldo

determina

a titolo di conguaglio in 10.042,30 euro la somma dovuta da  
[redacted] a [redacted] oltre agli interessi dalla  
domanda al saldo

rigetta

tutte le altre domande proposte dalle attrici

pone

a carico della massa le spese di lite, compensate tra i condividenti

pone

a carico dei condividenti, pro quota, le spese di consulenza  
tecnica liquidate in 45.000,00 euro per onorari e 5.532,38 euro  
per spese

condanna

le attrici a rifondere a [redacted] e [redacted] le spese di  
lite liquidate, rispettivamente, per il primo per diritti e spese in  
euro 8.468,00 ed euro 1600,00 ed in euro 11.000,00 per onorari di  
avvocato, oltre accessori come per legge,  
per la società convenuta in 572,00 euro per spese, 11.440,00 euro  
per diritti ed in 12.000,00 per onorari di avvocato.

24 W.  
Così deciso in Milano il 13.11.2007

Il Giudice est.

Il Presidente

